



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio  
Energia e Manutenzioni Specialistiche

Determinazione n° 137 del 09 FEB. 2018

**Oggetto:** *Servizio di supporto all'avviamento delle attività di competenza del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche nell'ambito dell'implementazione e certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia, secondo la norma internazionale ISO 50001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e impegno di spesa in favore della ditta individuale Giovanni Ledda – Importo € 5.083,74 - CIG ZDD21FEAFD - RUP Ing. Antonio Attene.*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 06.07.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sono state conferite al dirigente ing. Antonio Attene a decorrere dal 06.07.2017;

**Premesso che:**

- il Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche (SEMS) dell'Ente ha la competenza sugli impianti di produzione di energia, sugli impianti di pompaggio e più in generale su tutti gli impianti elettrici delle opere gestite dall'Ente;
- la specifica struttura in capo al SEMS e la figura dell'Energy Manager, controllano l'andamento dei consumi elettrici, individuano le soluzioni impiantistiche e gestionali per il contenimento del consumo di energia, promuovono all'interno dell'Ente l'uso razionale dell'energia;
- al fine di svolgere tale attività in modo più efficiente, con Delibera dell'Amministratore Unico n.43 del 27.07.2017, l'ENAS ha preso l'impegno di sostenere il modello di Sistema di Gestione dell'Energia (SGE), secondo quanto specificato nella norma internazionale ISO 50001, e ha dato mandato alle strutture competenti del SEMS, affinché vengano avviate tutte le attività necessarie a stabilire, documentare, implementare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione dell'Energia per l'ENAS;

**Considerato che:**

- le attività inerenti la definizione, l'implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo del SGE dovranno essere svolte e coordinate da un Rappresentante della Direzione (RD), il quale, individuerà e coordinerà un Gruppo di Gestione dell'Energia (GGE) che avrà il compito di implementare effettivamente le attività previste dal SGE;

- il GGE dovrà assicurare ed essere il responsabile del raggiungimento dei miglioramenti della prestazione energetica e potrà essere costituito da una o più persone, compreso il RD;
- il compito del GGE sarà, pertanto, quello di effettuare la preliminare Analisi Energetica e coadiuvare operativamente, a regime, il RD all'implementazione del SGE, interessando le diverse aree funzionali (servizi) dell'ENAS. Dovrà, in particolare, fornire il supporto al RD per la predisposizione della Politica Energetica dell'Ente, da sottoporre successivamente all'Alta Direzione, definire e documentare la Pianificazione Energetica, eseguire le azioni previste nella pianificazione, monitorare, verificare i risultati delle azioni relativamente alle prestazioni energetiche e provvedere ad individuare e attuare i correttivi necessari al miglioramento;
- data la dimensione e varietà di attività dell'ENAS, il GGE sarà costituito da un minimo di tre persone compreso il RD;
- è necessario, al fine di poter svolgere tale attività, individuare figure professionali che, formatesi nell'ambito del settore dell'energia, in particolare su efficientamento energetico, produzione da fonti rinnovabili, monitoraggio e controllo delle grandezze energetiche, abbiano conoscenza ed esperienza di Sistemi di Gestione dell'Energia, di certificazioni, analisi e diagnosi energetiche.
- a tali competenze tecniche devono essere associate delle solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie, di gestione aziendale e di comunicazione, sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante un'adeguata esperienza sul campo, identificabili in quelle richieste dalla norma UNI CEI 11339 per la certificazione della figura dell'Esperto di Gestione dell'Energia (EGE);

**Ritenuto:**

- necessario attivare le procedure per l'affidamento mediante gara, ad un operatore economico specializzato, del servizio di supporto alle suddette attività di competenza del SEMS, dal momento che l'Ente non dispone, ad oggi, al suo interno di tali specifiche professionalità, in numero tale da poter costituire in modo adeguato il GGE;
- opportuno, considerati i tempi necessari per l'espletamento di una gara con procedura aperta, dovuti alla carenza di personale di cui dispone il SACP, e data l'esigenza di avviare le attività di cui alle premesse nell'anno 2018, ricorrere all'affidamento diretto del servizio di cui all'oggetto, con particolare riferimento all'analisi energetica preliminare, alla individuazione del consumo di riferimento e degli indici di prestazione energetica, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di tempo pari a 6 mesi dall'attivazione del contratto, sufficiente a poter svolgere la relativa gara con procedura aperta;

**Considerato che:**

- da una ricognizione delle idonee figure professionali esterne che recentemente hanno collaborato efficientemente e proficuamente con l'Ente, ha consentito di individuare l'operatore economico Giovanni Ledda, che ha le caratteristiche professionali di cui alle premesse;
- dal curriculum del sig. Giovanni Ledda, si evincono buone capacità e conoscenze nel campo degli impianti di produzione di energia elettrica, delle diagnosi energetiche, delle misure energetiche in situ, ed esperienza nell'ambito delle attività di cui all'oggetto e specificate nelle premesse;
- il sig. Giovanni Ledda risulta iscritto all'albo dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari, con il n.2978, ed ha conseguito la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) secondo la norma UNI 11339, a seguito dell'esame sostenuto presso organismo accreditato da ACCREDIA, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano;
- il sig. Giovanni Ledda ha dato la sua disponibilità ad espletare l'attività sopra descritta per 6 mesi per un importo complessivo di € 12.000,00, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali di legge e al netto dell'IVA;
- il suddetto importo si ritiene congruo per l'espletamento del servizio richiesto;
- le somme sono state regolarmente programmate nel bilancio gestionale 2017 pluriennale 2018-2019;

**DETERMINA**

- di affidare ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 il servizio di supporto all'avviamento delle attività di competenza del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche nell'ambito dell'implementazione e certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia, secondo la norma


internazionale ISO 50001, alla ditta individuale Giovanni Ledda, sede legale in via Stamira, 49 09134 – Cagliari (CA) per l'importo a corpo di € 12.000,00 per 6 mesi, inclusivo degli oneri previdenziali e oneri della sicurezza non dovuti + IVA di legge;

- di approvare gli elementi essenziali di contratto;
- di impegnare la somma di complessivi € 5.083,34 (cinquemilaottantatre/34) in favore del ditta individuale Giovanni Ledda così ripartita:
  - € 4.166,67 (pari a 2/12 della previsione 2018) sul capitolo U1.03.28.07/2018 "Servizi di Ingegneria connessi alla manutenzioni delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale";
  - € 916,67 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA sugli acquisti e versamento all'erario";
  - la stipula del contratto;

All'atto di approvazione del bilancio di previsione 2018 pluriennale 2019-2020, si provvederà ad assumere l'impegno per la restante parte dell'importo di affidamento pari a complessivi € 9.556,66.


La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Ing. Antonio Attene



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

<b>REGISTRO IMPEGNI</b>	
COD. FORN.	<u>401004030</u>
Impegno di spesa n.	<u>0/109</u>
Cap.	<u>1032807</u> Esercizio <u>2018</u>
Importo €	<u>4.166,67 + IVA</u>
DATA	<u>12/2/2018</u>



# **Ente acque della Sardegna**

**Servizio di supporto all'avviamento delle attività di competenza del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche nell'ambito dell'implementazione e certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia, secondo la norma internazionale ISO 50001.**

## **ELEMENTI ESSENZIALI DI CONTRATTO**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente atto stabilisce le norme e condizioni che regolano l'attività dell'operatore economico che svolgerà il servizio di supporto all'avviamento delle attività di competenza del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche nell'ambito dell'implementazione e certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia, secondo la norma internazionale ISO 50001.

Il Sistema di Gestione dell'Energia, così come definito dalla norma di riferimento ISO 50001, può considerarsi una metodologia che consente di affrontare in modo sistematico il processo di miglioramento delle prestazioni energetiche di una organizzazione.

La norma non specifica come debba essere realizzato il miglioramento delle prestazioni energetiche in una organizzazione, ma definisce il sistema da adottare per perseguirlo, lasciando ampia flessibilità nella sua implementazione.

La norma ISO 50001, al pari delle altre norme che governano i sistemi di gestione, prevede un processo continuo del tipo Plan - Do - Check - Act (PDCA).

Le attività inerenti la definizione, l'implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo del SGE saranno svolte e coordinate dal Rappresentante della Direzione (RD), il quale, individuerà e coordinerà il Gruppo di Gestione dell'Energia (GGE) che avrà il compito di implementare effettivamente le attività previste dal SGE.

### **ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Il servizio consiste nel prestare la propria attività professionale per tutta la durata del contratto espletando, all'interno del GGE coordinato dal RD, e seguendo le indicazioni del Direttore per l'esecuzione del contratto, le attività per avviare l'implementazione del SGE all'ENAS, con particolare riferimento alla fase preliminare di Analisi Energetica, e a quella di individuazione del consumo di riferimento e degli indici di prestazione energetica, che rientreranno poi a regime nella fase più generale di Pianificazione Energetica (PiE).

## **Pianificazione Energetica**

### *Analisi Energetica*

Punto di partenza per l'avvio del processo iterativo che caratterizza il SGE, è l'implementazione dell'Analisi Energetica, che a regime costituirà il nucleo centrale del processo di pianificazione energetica previsto nella fase PLAN.

Il GGE dell'Ente, all'interno del quale sarà inserito l'affidatario del servizio, dovrà in prima battuta individuare gli usi e i consumi di energia connessi con l'attività svolta, dovranno essere cioè identificate le fonti di energia utilizzate, e per ciascuna di essa i consumi con riferimento anche alla situazione passata.

Analizzate le diverse aree di consumo, si dovrà stimare quelle più significative dal punto di vista energetico, identificando quali infrastrutture, apparecchiature, sistemi, processi ed attività del personale influenzino significativamente l'uso e il consumo di energia, quali siano le loro prestazioni energetiche, e quali altre variabili possono influire in modo rilevante l'uso di energia.

### *Consumo di riferimento e Indicatori di prestazione energetica*

Al fine di monitorare l'andamento delle prestazioni energetiche dell'organizzazione, è necessario confrontare la situazione attuale con una situazione di riferimento. Per questo motivo si rende necessaria l'identificazione di un Consumo di Riferimento (CR), che dovrà essere stimato su una base temporale adeguata.

Tale riferimento dovrà essere aggiornato nel momento in cui dovessero intervenire variazioni significative, dal punto di vista energetico, dell'assetto degli elementi gestiti, ed ogni qual volta gli indici di prestazione dovessero risultare inadeguati a rappresentare gli usi ed i consumi dell'energia dell'organizzazione.

Al fine di poter valutare lo stato dell'organizzazione dal punto di vista energetico è fondamentale l'identificazione di appropriati EnPIs, indici di prestazione energetica (Energy Performance Indicators). La stima degli indicatori nella situazione attuale e il confronto con il loro valore calcolato per il consumo di riferimento, consente di avere un monitoraggio continuo sul sistema dal punto di vista energetico.

## **Art. 3 - COORDINAMENTO E MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Tutte le attività saranno condotte in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento delle attività di cui all'oggetto, che assume pertanto la figura del direttore dell'esecuzione del presente contratto, e sotto le sue direttive per quanto riguarda tempi, modi e metodi. Per lo svolgimento di tali attività, in quanto strettamente collegate

con l'attività del responsabile del procedimento, l'Ente Acque della Sardegna assegnerà una specifica postazione presso la sede in Via Mameli n. 88 con la disponibilità dei necessari strumenti e attrezzature (ad es. telefono, personal computer, collegamento Internet, fotocopiatrice e altri strumenti che eventualmente si rendessero necessari). L'aggiudicatario svolgerà il servizio senza vincolo di subordinazione ed orari nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima fornite dal Responsabile del presente contratto. Le modalità operative di svolgimento dell'attività, in relazione a sopravvenute esigenze che si potranno presentare durante la sua esecuzione, potranno venire parzialmente modificate in corso d'opera previo accordo tra le parti. Tutti i dati acquisiti ed elaborati dall'aggiudicatario, prodotti nell'ambito del servizio in oggetto, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Enas e non potranno assolutamente essere in alcun modo forniti a terzi sotto qualsiasi forma.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto nonché per tutti gli oneri di cui al presente atto l'ENAS corrisponderà all'aggiudicatario l'importo complessivo a corpo € 12.000,00, inclusivo di eventuali oneri contributivi e/o previdenziali ed oltre IVA di legge se dovuta (oneri di sicurezza non dovuti).

#### **ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno effettuati, in 3 (tre) rate bimestrali posticipati ottenuti dividendo l'importo netto offerto per 3 (tre), previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti ovvero positiva emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e del connesso certificato di pagamento che avverrà entro il ventesimo giorno del mese seguente a quello cui si riferisce l'attività svolta dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo ad avvenuta comunicazione scritta dell'esito positivo delle certificazioni di cui al comma precedente. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio 3J733H, il CIG ed il CUP. Inoltre, dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dall'Ente. I pagamenti saranno subordinati alla verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

#### **ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO**

Il contratto avrà durata di 6 (sei) mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di attivazione del servizio.

Nessun compenso di carattere indennitario o risarcitorio spetterà all'aggiudicatario per fatti comunque connessi alla disdetta anticipata del contratto da parte dell'ENAS nei termini previsti dal presente articolo.

#### **ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla Legge, resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 codice civile, l'ENAS può in qualsiasi momento recedere dal contratto. L'Ente avrà in ogni caso facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui l'aggiudicatario sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa. Qualora l'aggiudicatario si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni del presente contratto, l'Ente procederà alla sua risoluzione. Il medesimo dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto. Non è comunque ammesso il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario. L'eventuale recesso verrà considerato come volontario abbandono e darà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

#### **Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato qualsiasi subappalto e/o cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

#### **ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Si applica la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.

#### **ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicataria, le spese di gara, le spese di copia, le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

#### **ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'aggiudicatario si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità nazionali e locali. A tal proposito si richiamano in particolare, oltre alla specifica normativa di

settore, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 50/2016, nella Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 per quanto applicabile. L'Aggiudicatario nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

#### **Articolo n. 12 - PATTO DI INTEGRITA'**

L'Ente e l'operatore economico aggiudicatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dall'aggiudicatario, che si allegnerà al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, alla sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n°136/2010 e ssmmii. In particolare si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 il medesimo aggiudicatario dovrà comunicare all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Potrà anche essere utilizzato, quale conto corrente dedicato, anche un conto corrente già esistente, dandone preventiva comunicazione alla stazione appaltante, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Si rinvia all'articolo 6 della stessa Legge n° 136/2010 e successive modifiche per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. n° 196/2003).

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportato in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.

#### **ART.14 - SICUREZZA SUL LAVORO**

La natura del servizio oggetto della gara e la sua esplicitazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (inteso il SACP) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS disponga della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26); in ogni caso l'ENAS consegnerà al Contraente copia del DVR aziendale ai fini della preventiva conoscenza dei rischi aziendali, erogando a favore del medesimo la necessaria e sufficiente formazione ed informazione. Per lo stesso motivo si ritiene che l'aggiudicatario non introduca "specifici rischi", ovvero se introdotti risultino trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro ENAS assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In sintesi, per la natura della prestazione e per le modalità previste dal contratto non si ravvisano, rischi e pertanto gli oneri per la sicurezza per rischi interferenti vanno considerati pari a zero. In ogni caso, il SACP ed il SPS vigileranno per la continua verifica dei suddetti presupposti durante l'esecuzione del contratto. All'atto della stipula del contratto, e comunque prima della relativa attivazione, l'ENAS fornirà all'aggiudicatario la restante informazione prevista all'art. 26 del TUS, relativamente ai "rischi specifici nell'ambiente di esecuzione degli interventi" ed alle "misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività" (art. 26 comma 1 punto (b)).

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

Per risoluzione delle controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione e all'applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'ENAS e l'operatore economico dovranno essere sottoposte a preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine il medesimo qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica. L'aggiudicatario non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria finché l'ENAS abbia emesso la

decisione amministrativa, o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Per qualsiasi controversia pertanto derivante o comunque connessa all'interpretazione della materia oggetto del contratto e degli atti dallo stesso richiamati le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

**ART. 16 - NORME SULLA PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 e smi (cd *Codice in materia di protezione dei dati personali*) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.